



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per IL FRIULI VENEZIA GIULIA - Trieste**

D.S.G.N. 70 ^/2023

OGGETTO: Convenzione Consip “Facility Management 4” Lotto 4 per l’acquisizione dei servizi integrati ed operativi Manutenzione Impianto Elettrico, impianto antincendio, immobile, pulizia e facchinaggio. Durata anni 4- ODA n. 6254280 prot. 1220/2021 - CIG derivato: 88154091A4 Cap. 2291-2301-2302- Provvedimento di approvazione adeguamento prezzi sulla base dell’aggiornamento dell’indice ISTAT

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10 novembre 2020;

Visto il D.L. 52/2012 conv. dalla legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.a.;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25.08.2015, nella quale si ribadisce l’obbligo di ricorrere, per le Amministrazioni Statali, agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP e/o Mercato elettronico e, soltanto in via subordinata, di provvedere all’approvvigionamento autonomo attraverso procedura ad evidenza pubblica;

Visto l’articolo 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “*Le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate da Consip S.p.a., ovvero dalle centrali di committenza regionali*”;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N^0003803, recante “*Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi*” con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018 recante “*Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.251 del 22 dicembre 2020;

Vista la Convenzione CONSIP per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché

negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di ricerca, ai sensi dell'art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell'art. 58, L. n. 388/2000 (Facility Management 4) – Lotto 4 – CIG 5651297DCD stipulata tra Consip SpA e Apleona HSG SpA (mandataria RTI con mandanti Markas srl, Vivaldi&Cardino Spa, Gruppo Servizi Associati SpA, Iscot Italia SpA , con attivazione dal 10.12.2020;

Richiamata la determina n. 05/2021 con la quale si è disposto l'avvio della procedura per l'affidamento dell'acquisizione dei servizi integrati ed operativi (Manutenzione Impianto Elettrico, impianto antincendio, immobile, pulizia e facchinaggio) mediante l'adesione a Convenzione Consip, stipulata ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 199, n. 488 per una durata pari a 48 mesi corrispondente alla durata prevista dalla Convenzione stessa per la modalità di erogazione dei servizi nella modalità "Light" , e preso atto del "Piano di Supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il controllo della domanda" e del "Piano Dettagliato delle Attività" trasmesso dall'operatore economico, si è individuato quale RUP e Supervisore per la gestione del menzionato servizio ed accertamento dell'esatta esecuzione delle attività contrattuali la dott.ssa Antonella Tellan, appartenente all'Area III – F2, profilo professionale " Funzionario", in possesso dei requisiti professionali necessari;

Visto l'ordinativo principale di fornitura (OPF) del 30.06.2021 e del relativo ODA n. 6254280/2021 funzionale all'attivazione della fornitura dei servizi sopra citati per un periodo di anni 4 (quattro), accettato dall'operatore economico in data 30.06.2021;

Richiamato il DSG 60/2021 con il quale i servizi integrati, operativi e di gestione da eseguirsi presso gli immobili in uso al TAR per il Friuli Venezia Giulia, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in virtù della Convenzione Consip (Facility Management 4 – lotto 4), sono stati affidati alla Società Apleona HSG SpA (nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo di Raggruppamento Temporaneo) P.IVA/C.F. 04131800270 avente sede legale Via Milano, 10 20097 San Donato Milanese, con decorrenza dal 01.07.2021 al 30.06.2025 per l'importo complessivo, al netto dell'IVA, pari a € 64.999,86 (diconsi euro sessantaquattromilanovecentonovantanove/86) oltre I.V.A., ai patti e condizioni di cui, direttamente e/o per rinvio, al detto Ordinativo Diretto d'Acquisto -CIG 5651297DCD- CIG DERIVATO: 88154091A4, la cui spesa sarà imputata agli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sulle disponibilità dei capitoli di spesa n. **2291** "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne", n. **2301** "Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'ufficio", n. **2302** "Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfezione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi;

Considerato che gli oneri da sostenere per i servizi richiamati sono diretti a garantire il buon funzionamento dei servizi istituzionali in quanto la manutenzione ordinaria della struttura amministrativa sono di competenza esclusiva del locatario e saranno imputati, per quanto proprio, ai capitoli di spesa nn. 2291, 2301 e 2302 dello Stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, con esigibilità negli esercizi finanziari 2021,2022,2023,2024 e 2025;

Atteso che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto attuativo il PSO (piano supporto attività) il PDA (piano dettagliato delle attività) e l'Ordinativo principale di fornitura dai quali si evince che i servizi attivati a decorrere dal 01.07.2021 sono quelli di cui alla tabella sotto riportata:

Descrizione Servizio		Durata onere contrattuale	Onere contrattuale esclusa iva	Onere contrattuale inclusa iva	Capitoli di spesa
Manutenzione:	Manutenzione impianto elettrico		€ 3.298,32	€ 4.024,01	2291
	Manutenzione impianto antincendio		€ 1.752,64	€ 2.138,22	

	Minuto Manutenimento edile	Dal 01.07.2021 Al 30.06.2025	€ 1.615,67	€ 1.971,12	
	Totale Manutenzioni		€ 6.666,67	€ 8.133,34	
Pulizie	Totale Pulizie		€ 42.714,37	€ 52.111,53	2302
Servizi di Governò	Totale Servizi di Governò		€ 1.011,46	€ 1.233,98	2291e 2302
Totale servizi operativi a canone			€ 50.392,50	€ 61.478,85	2291 – 2302
Servizi extra canone					2301
Facchinaggio interno			€ 2.128,57	€ 2.596,85	2301
Altri servizi			€ 371,43	€ 453,14	
Igiene Ambientale			€ 3.707,36	€ 4.522,98	2302
Manutenzioni			€ 8.400,00	€ 10.248,00	2291

TOTALE SERVIZI A CANONE	€ 50.392,50
TOTALE SERVIZI EXTRA CANONE	€ 14.607,36
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA	€ 64.999,87

Preso atto che si è provveduto, di concerto con l'operatore economico, alla sottoscrizione del verbale di consegna in cui sono enucleati i servizi da garantire nonché i referenti del servizio:

Servizi di Governo: Implementazione e gestione del Sistema informativo; Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica; Gestione del Call Center;

Manutenzione: Manutenzione Elettrica; Manutenzione Antincendio; Manutenzione Edile;

Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale;

Servizi extra- canone: Interventi Manutentivi; Facchinaggio Interno, Igiene ambientale;

Richiamato il DSG 60/2021 con il quale si è provveduto ad impegnare, esclusivamente, la somma di € 5.685,24 iva inclusa di cui € 4.357,36 per attività a canone (servizi operativi e di governo) ed € 1.327,88 per prestazioni extra canone per spese di pulizia ordinaria e straordinaria con imputazione sul capitolo 2302 *Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi* per le prestazioni aventi esigibilità nell'esercizio finanziario 2021, con riserva di adottare successivi atti per l'assunzione di impegni di spesa per gli altri servizi affidati. (Sicoge Impegno N^ 4045/2021 IPE N. 1 Clausola Apertura N^ 1);

Richiamato il DSG 71/2021 con il quale si è decretato l'annullamento dell'impegno di spesa SICOGE n. 4045/2021, a seguito del richiamo dello stesso, come da indicazione pervenute dall'Ufficio competente, per rideterminazione dell'importo e assunzione IPE pluriennale per l'intera durata contrattuale (n. 5 clausole); l'assunzione di idonei impegni di spesa ad esigibilità (IPE) in favore della società Apleona HSG SpA (nella sua qualità di impresa mandataria di Raggruppamento Temporaneo) P.IVA/C.F. 04131800270 al fine di far fronte al pagamento delle attività a canone contrattualizzate per le necessità del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con i fondi assegnati sui capitoli n. 2291 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne" e n. 2302 "Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi" - P.G. 27 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto degli esercizi finanziari 2021-2022-2023-2024-2025, che presentano la voluta disponibilità (**Capitolo 2291 Camicia N^4697 Sicoge Impegno N^ 4697/2021 N. IPE: 1 di Clausole di Apertura N. 5** **Capitolo 2302 Camicia N^4846 Sicoge Impegno N^ 4846/2021 N. IPE: 1 di Clausole di Apertura N. 5**);

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 48 del 25.5.2022 di presa d'atto della variazione della denominazione sociale della capogruppo/mandataria del RTI, in "APLEONA ITALY SPA", con decorrenza dal 22/03/2022, rimanendo invariati dati fiscali, sede legale, recapiti;

Preso atto che con nota assunta agli atti dell'ufficio al prot.n. 1410 del 05.08.2022, la società Apleona comunicava che, con riferimento alla Convenzione di cui all'oggetto ed al relativo contratto in essere, avrebbe applicato l'aggiornamento dei canoni previsti dall'Ordinativo Principale di Fornitura in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) verificatasi nell'anno precedente in applicazione dell'art. 10, co. 11, della Convenzione, dell'art. 8 del Capitolato tecnico e dell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali di Convenzione;

Dato che, come si evince dalla suddetta comunicazione, "la percentuale applicata si riferisce alla variazione accertata dall'ISTAT nell'anno 2022 dell'Ordinativo Principale di Fornitura relativamente al mese in cui lo stesso documento è stato sottoscritto. Detta variazione decorrerà dal mese successivo al mese di rivalutazione utilizzato e sarà valida per i successivi 12 mesi";

Considerato che la variazione ISTAT accertata per l'anno 2022 (rilevazione giugno 2022) è pari al 7,80%, il totale contrattuale complessivo per ogni singolo servizio reso, così come trasmesso dalla società Apleona Italy s.p.a., risulta essere quello enucleato nella tabella sotto riportata:

Servizio	Totale contrattuale complessivo per il quadriennio da 01.07.2021 a 30.06.2025
Servizio di governo	€ 1.019,70
Manutenzioni	€ 7.056,66
Igiene Ambientale – Pulizie	€ 45.213,87
TOTALE A CANONE	€ 53.290,24

Richiamato il DSG 117/2022, con il quale, in virtù della comunicazione assunta al prot. 1410 del 05.08.2022 e dell'art. 8.1 "Prezzi predefiniti dei Servizi" del capitolato tecnico, si è proceduto alla variazione in incremento degli impegni di spesa ad esigibilità (IPE) n. 4697/2021 e n. 4846/2021 assunti, rispettivamente, al Capitolo n. 2291 e al Capitolo n. 2302 in favore della società Apleona Italy SpA (nella sua qualità di impresa mandataria di Raggruppamento Temporaneo) P.IVA/C.F. 04131800270, al fine di far fronte al pagamento delle attività a canone contrattualizzate per le necessità del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, provvedendo al citato onere con i fondi assegnati sui capitoli n. 2291 "Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne" e n. 2302 "Spese per servizi di igiene e pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi" - P.G. 27 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto degli esercizi finanziari 2022-2023-2024-2025, che presentano la voluta disponibilità (**Capitolo 2291 Camicia N^4351 Sicoge Impegno Var. N^ 4351/2022 N. IPE: 1 di Clausole di Variazione N. 4 ;Capitolo 2302 Camicia N^4355 Sicoge Impegno Var. N^ 4355/2022 N. IPE: 1 di Clausole di Variazione N. 4**);

Tenuto conto che con comunicazione del 27.07.2023 assunta agli atti dell'ufficio in pari data, prot.n. 1461/2023, la società Apleona Italy SpA (mandataria del RTI aggiudicatario del lotto) ha chiesto la revisione dei prezzi contrattuali con applicazione dell'art. 8.1 del capitolato Tecnico;

Evidenziato che tale clausola contrattuale (punto 8.1. del Capitolato Tecnico) prevede testualmente che "La validità di tali prezzi al netto del ribasso è, per le attività a canone annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.Il primo aggiornamento verrà effettuato, con formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura.";

Rilevato che, in virtù della comunicazione sopra richiamata, l'Ufficio Bilancio ha avviato il procedimento di valutazione e di applicazione della clausola di revisione dei prezzi secondo le disposizioni che seguono:

- Art. 10 della Convenzione di cui trattasi, rubricato "corrispettivi e modalità di pagamento", comma 11, a tenore del quale "I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) con le modalità indicate al capitolo 8 del Capitolato Tecnico";

- Art. 8.1. del Capitolato Tecnico, rubricato “*Prezzi predefiniti dei servizi?*”, ai sensi del quale “*la validità di tali prezzi al netto del ribasso è per le attività a canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.Il primo aggiornamento verrà effettuato, con formale comunicazione del Fornitore all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura.*”;
- Art. 9 delle Condizioni Generali di Convenzione, rubricato “*importi dovuti e fatturazione?*”, comma 4, secondo il quale “*Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione;*
- Art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 (applicabile al caso di specie *ratione temporis*, avendo la Consip s.p.a. indetto la gara comunitaria a procedura aperta in data 19.03.2014), rubricato “*adeguamento dei prezzi?*” il quale dispone espressamente che “*tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5?*”;

Rilevato che per consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto alla revisione dei prezzi di cui alla norma sopra richiamata, opera nel caso di contratti di durata, non solo a tutela dell’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto, ma anche al fine di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte con il decorso del tempo – a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta – al rischio di una diminuzione qualitativa delle attività contrattualizzate (Consiglio di Stato sez. IV, 07/07/2022, n.5667);

Preso atto che dall’istruttoria rimessa non risultano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di revisione dei prezzi, sicché, con riferimento al periodo luglio 2023 – giugno 2025 la maggiore spesa è pari ad € 1.630,90, oltre IVA;

Ricordato che:

- l’art. 44, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per gli appalti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuativa, prevedeva una revisione periodica dei prezzi sulla base di un’istruttoria condotta dalla stazione appaltante tenendo conto dei prezzi di mercato rilevati dall’Istat, meccanismo poi confermato dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che prevedeva l’obbligatorio inserimento nei contratti a esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di una clausola di revisione periodica del prezzo che tenesse conto dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura;
- il D.Lgs. n.50/2016, (Art.106) si è limitato a rendere facoltativo l’inserimento della previsione, nei documenti di gara, a condizione che la modifica del contratto, durante il periodo di efficacia, non fosse tale da alterare le condizioni della gara, dovendosi in tal caso procedere ad una nuova procedura di affidamento;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in vigore dal 01.04.2023 con operatività dal 01.07.2023 all’art. 60, comma 1 ha previsto che “*Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.....omissis.....?*”;
- l’ANAC, con parere del 2015, in materia di revisione prezzi, ha chiarito che “*in materia di adeguamento del prezzo contrattuale, l’amministrazione deve tener conto del contenuto precettivo della clausola contrattuale nonché di tutti i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di adeguamento del prezzo contrattuale al fine di evitare lo svilimento della ratio della norma ovvero il rischio che il corrispettivo del contratto subisca un aumento incontrollato nel corso del tempo, tale da sconvolgere il quadro finanziario su cui è avvenuta la stipula del contratto ed il rischio per l’impresa di subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale, conseguente alle modifiche dei costi che si verificano nell’arco dell’esecuzione che potrebbero indurla ad un comportamento surrettizio riducendo gli standard qualitativi della prestazione?*”; l’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da operare sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’amministrazione, non comporta anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma, soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori sanciti dalla legge, come affermato dalla Giurisprudenza Amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013 n. 465; Cass. SS.UU. 31 ottobre 2008 n. 26298), attraverso un modello procedimentale (bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato) volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equi ordinazione, con l’amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa;

Evidenziato che nel caso di specie, va applicato l'art.115 del D.Lgs. n.163/2006, *ratione temporis*, e che la clausola inerente la revisione prezzi, è stata introdotta, nel Capitolato tecnico della convenzione Consip, all'art. 8.1 ove è stato previsto che: *“la validità di tali prezzi al netto del ribasso è, per le attività a canone, annuale. Ciò significa che annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificate nell'anno precedente. Si precisa che i prezzi da utilizzarsi per la definizione di ogni OPE, dovranno essere quindi quelli vigenti alla data di presentazione del PDA. Il primo aggiornamento verrà effettuato, con formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura”*;

Richiamata la giurisprudenza amministrativa ad avviso della quale la finalità dell'istituto della revisione dei prezzi *“è da un lato quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9/01/2017, n. 25, Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994), dall'altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto”* (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, Sez. V. 23 aprile 2014, n. 2052; Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4079; Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682);

Visto l'art. 226, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale statuisce che *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso;”*

Preso atto che, come si evince dalla documentazione in atti e dalla relazione del funzionario addetto all'Ufficio Bilancio, la società Apleona Italy s.p.a. (mandataria del lotto di interesse) ha richiesto con decorrenza 01.07.2023 l'adeguamento dei prezzi contrattuali per i servizi a canone del + 6% determinato sulla base della variazione annuale degli indici Istat per il periodo giugno 2022 – giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25.07.2023, come previsto in Convenzione Consip;

Esaminata la regolarità della richiesta, ricorrendo nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi prezzi unitari, come si evince dall'istruttoria trasmessa dal responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla base dei conteggi eseguiti dal personale addetto all'Ufficio di Ragioneria, l'applicazione dell'indice ISTAT (+ 6%) comporta, con decorrenza 01.07.2023, un aumento di € 1.381,44 per il servizio di pulizia; di € 215,62 per i servizi di manutenzione dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio e di minuto mantenimento edile, nonché di € 33,84 per i servizi di governo per un totale di € 1.630,90 oltre iva;

Preso atto che il contratto stipulato in data 30.06.2021 stabiliva per i servizi a canone di cui sopra, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, una spesa di € 50.392,51 (oltre iva) che, in seguito all'applicazione dell'aggiornamento ISTAT del + 7,80 %, a decorrere dal 01.07.2022, risultava essere pari ad € 53.290,24; e che, in seguito all'applicazione dell'aggiornamento ISTAT + 6% a decorrere dal 01.07.2023 viene rimodulata in € 54.969,84, oltre iva

Precisato che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo del servizio da garantire;

Dato atto che ciascuna stazione appaltante, per tutte le procedure di acquisizione dei lavori, beni e servizi indette deve fare riferimento all'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione, avvalendosi del personale in servizio presso la stessa stazione appaltante, iscritte nelle varie Sezioni dell'Albo;

Dato atto che nel suddetto Albo, per la funzione di RUP, alcuna unità lavorativa in servizio, appartenente alla famiglia professionale di “Funzionario” risulta iscritta, in quanto la dott.ssa Tellan con decorrenza dal 01.09.2023, è stata trasferita per mobilità presso la Sede del TAR Veneto. Pertanto, le funzioni di RUP, sono avvocate a questo Ufficio;

Preso atto che nell'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione per la funzione di Direttore dell'Esecuzione, nonché per la predisposizione e controllo delle procedure di gara, esecuzione del contratto, incaricato della verifica della conformità, nonché collaboratore tecnico – amministrativo è iscritta la dott.ssa Ornella Longobardo, area III, Famiglia professionale “funzionario amministrativo giuridico- economico, per i cui incarichi non esistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, come da dichiarazione resa e depositata in atti;

Considerato, altresì, che non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse del firmatario del presente atto;

Richiamata la Circolare n. 8058 dell'11 maggio 2020, recante “*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle procedure di gara indette dalla Giustizia amministrativa*”;

Visto il decreto n. 35 del 2023 con cui si è provveduto ad autorizzare il personale amministrativo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679;

Ritenuto di procedere in merito,

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di:

- 1) di riconoscere l'adeguamento dei prezzi contrattuali per le attività a canone determinato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25.07.2023 rilevato per il periodo giugno 2023 e pari al 6% in aumento richiesto dall'aggiudicatario Apleona HSG SpA (nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo di Raggruppamento Temporaneo) P.IVA/C.F. 04131800270 avente sede legale Via Milano, 10 20097 San Donato Milanese, con decorrenza dal 01.07.2023;
- 2) di approvare, relativamente al contratto informatico ODA n. 6254280/2021 del 30.06.2021, prot. n. 1220/2021 CIG derivato: 88154091A4- stipulato con la Società Apleona HSG SpA (nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo di Raggruppamento Temporaneo) P.IVA/C.F. 04131800270 avente sede legale Via Milano, 10 20097 San Donato Milanese, con decorrenza dal 01.07.2021 al 30.06.2025, riguardante l'acquisizione dei servizi integrati ed operativi manutenzione impianto elettrico, impianto antincendio, immobile, pulizia e facchinaggio, per la durata di anni 4 decorrenti dal 01.07.2021 al 30.06.2025, i conteggi trasmessi con nota acquisita in atti al prot.n. 1461 del 27.07.2023, che di seguito nel dettaglio si riportano:

	TOTALE 2021	TOTALE 2022	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025	TOTALE
Servizi di Governo	€ 126,43	€ 262,73	€ 280,77	€ 288,94	€ 144,47	€ 1.103,34
Manutenzione (imp. elettrico, antincendio, minuto mantenimento edile)	€ 833,34	€ 1.731,67	€ 1.850,56	€ 1.904,47	€ 952,23	€ 7.272,27
Igiene ambientale	€ 5.339,29	€ 11.095,04	€ 11.856,79	€ 12.202,07	€ 6.101,04	€ 46.594,23
TOTALE	€ 6.299,06	13.089,44	€ 13.988,12	€ 14.395,48	€ 7.197,74	€ 54.969,84

- 3) di dare atto che il maggior onere contrattuale è da imputarsi sui capitoli 2291-2302 dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali - piano di gestione n. 27;

- 4) di disporre che, con successivo atto, si provvederà alla variazione in aumento degli impegni di spesa pluriennali Sicoge n. 4697/2021 e 4846/21 per l'aggiornamento dei prezzi in oggetto sui capitoli N^ -2291-2302 - piano di gestione 27 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in conto degli esercizi finanziari 2023-2024-2025;
- 5) di dare atto che la sottoscritta, giusto Decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 157/2023 del 19.10.2023, firmataria del presente atto, assume la funzione di RUP e la pertinente responsabilità procedimentale;
- 6) di nominare supervisore della procedura la dott.ssa Ornella Longobardo, funzionario in servizio presso il TAR per il Friuli Venezia Giulia, che provvederà a tutti gli adempimenti collegati alla gestione dei servizi comprese le attività straordinarie a richiesta da eseguirsi nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla succitata convenzione;
- 7) di individuare Direttore dell'esecuzione dei servizi, di cui all'Ordinativo Principale di fornitura, al quale integralmente si rimanda, la dott.ssa Ornella Longobardo che provvederà agli adempimenti di competenza ed alla gestione del rapporto contrattuale con l'assuntore del servizio, con il supporto del dott. Bernardo Molley;
- 8) di richiamare integralmente ed espressamente tutti gli atti inerenti la presente procedura che si intendono in questa sede letteralmente riportate e trascritte ed ai quali espressamente si rinvia;
- 9) di disporre la notifica del presente atto alle unità lavorative individuate, a mezzo pec ed all'Ufficio Bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa-sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.lgs 36/2023.

Trieste, 30 novembre 2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Alda Del Manso